

Ente

Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese

1920 settembre 26-

Luoghi

Cavalese

Archivi prodotti

Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese, 1920 settembre 26-

Storia

L'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese viene istituito dopo la fine della I° Guerra mondiale e la conseguente annessione della provincia al Regno d'Italia: con il trattato di San Germano, il 10 settembre 1919, si conclude la guerra tra Italia ed Austria; con L. 26 settembre 1920, n. 1322 (1) viene proclamata l'annessione delle province redente. L'ufficio viene istituito per l'amministrazione delle foreste demaniali di Paneveggio e Cadino, passate sotto l'amministrazione del Demanio forestale dello Stato italiano dopo la fine della I° Guerra mondiale e prima di allora amministrate dagli uffici di periodo austriaco rispettivamente di Predazzo [vedi scheda specifica] e di Cavalese [vedi scheda specifica].
Dall'esame dell'archivio risulta attestata l'esistenza dell'ufficio a partire dal 1920.

Condizione giuridica

Natura giuridica dell'ente:
ufficio di amministrazione decentrata di ente pubblico statale, poi ufficio amministrativo dipendente dalla Giunta regionale, infine ufficio amministrativo dipendente dalla Giunta provinciale. L'ufficio è dotato di autonome facoltà amministrative, ma privo di patrimonio, essendo i beni mobili ed immobili da esso amministrati di proprietà dello Stato prima, quindi della Regione ed infine della Provincia; esso è inoltre privo di un proprio fondo di dotazione, e di un proprio fondo di dotazione, e deve ricorrere al credito per le proprie necessità di cassa.

Condizione giuridica del personale:
L'ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese nel corso della sua esistenza si serve di personale tecnico appartenente ai seguenti corpi:
- dal 1920 al 1926, Corpo Reale delle foreste, istituito con L. 2 giugno 1910, n. 277, e con il relativo Regolamento generale approvato con R. D. 19 febbraio 1911, n. 188 (2)
- dal 1927 al 1948, Milizia Nazionale Forestale, istituita con R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1066 (3). Per quanto riguarda lo stato giuridico degli appartenenti alla Milizia, il Regolamento generale della Milizia Nazionale Forestale per l'applicazione del R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1066, prevede che si faccia riferimento alle disposizioni di leggi e regolamenti riguardanti l'Esercito ed i Carabinieri. La L. 13 dicembre 1928, n. 3141 (4), comprende la Milizia tra le forze armate dello Stato, e la definisce come "Corpo tecnico militarizzato".
- dal 1948 in poi, Corpo forestale dello Stato, corpo che nel corso degli anni '50 viene fatto rientrare nell'ambito di competenze regionale e con l'attuazione del secondo Statuto di autonomia diviene di competenza provinciale. Il D.Lgs. 12 marzo

1948, n. 804 (5) "Norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato", stabilisce che il personale del Corpo è costituito da:
a) ufficiali forestali (il direttore generale e gli ispettori, con diversi gradi)
b) aiutanti forestali
c) sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali
d) archivisti, applicati ed alunni d'ordine forestale
ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie forestali sono da considerare personale tecnico con funzioni di polizia. La L. R. 7 settembre 1958, n. 23 (6) afferma: "Il personale dello Stato che al momento presta servizio presso la Regione potrà essere assunto nei ruoli del personale regionale". La legge riporta inoltre il ruolo organico del personale delle foreste e delle guardie forestali, notificando che gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico delle foreste e quelli del ruolo speciale dei sottufficiali e guardie forestali sono da considerare ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 221, comma III, del Codice di procedura penale.

Notizie relative alla condizione giuridica dei beni amministrati dall'ente:
le Ordinanze forestali del 1651 e 1698, valevoli per la Val di Fiemme e per le giurisdizioni dei Conti Zenobio di Enn e Caldifff, Salorno e Königsberg, riservano espressamente la foresta di Paneveggio come foresta demaniale. Tale stato troverà conferma indirettamente dal Decreto sovrano principesco del 13 Marzo 1802: "Poiché il Principe del Tirolo, secondo l'attestazione generale durante molti secoli, è il signore proprietario di tutto l'esteso suolo boschivo di Paneveggio, nessuno può vantare diritti sulla superficie di questo distretto boschivo principesco" (la demanialità sarà poi confermata dalla Patente suprema imperiale del 6 febbraio 1847). Anche la foresta di Cadino è riservata in base ad antiche ordinanze forestali come proprietà principesca di diritto regale. Tale diritto è ripetuto esplicitamente nell'Ordinamento forestale dell'11 gennaio 1735, valevole per le terre del Tirolo e di Enn e Caldifff (sarà riaffermato con Patente imperiale del 6 febbraio 1847).
Verso la metà dell'800, per la determinazione delle proprietà e dei diritti sullo sfruttamento del legname, o altri diritti di servitù, sui boschi demaniali, vengono istituite due Commissioni imperiali: la Commissione della proprietà forestale ('Waldpurifikation') e la Commissione delle servitù forestali e delle conciliazioni. Il 5 Luglio 1853 viene emanata la Legge di regolamentazione dei diritti di servitù. Per quanto riguarda la foresta di Paneveggio, le due commissioni non trovarono situazioni in contrasto con la legislazione (interventi di regolarizzazione e riscatto dei diritti di servitù si eseguiranno anche tra il 1866 e il 1869). Riguardo alla foresta di Cadino, invece, il Comune di Valfloriana avanzò pretese di proprietà su tutti i boschi della Val Cadino, in due successive vertenze (tali pretese saranno definitivamente respinte con decisione del Ministero degli interni n. 1106 del 17 giugno 1879; i diritti di servitù del Comune di Valfloriana verranno riscattati con Patto di conciliazione n. 3609/187 del 24 Febbraio 1885, in seguito al quale la foresta di Cadino resterà libera da servitù di legnatico e pascolo).
Dopo la fine della I Guerra mondiale le foreste di Paneveggio e Cadino passano sotto l'amministrazione del Demanio forestale dello Stato italiano. Con L. C. 26 febbraio 1948, n. 5 (7) viene istituita la Regione Trentino-Alto Adige, che acquisisce la potestà legislativa anche in materia di foreste demaniali, e vengono ad essa trasferiti i beni immobili patrimoniali dello Stato situati nel suo territorio; con D. P. R. 31 agosto 1972, n.670 (8), le competenze legislative in materia di foreste demaniali, ed i beni e diritti patrimoniali della Regione, passano alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano; con D. P. R. 20 gennaio 1973, n. 115 (9), il complesso delle foreste di Cavalese passa alla Provincia Autonoma di Trento.

Funzioni, occupazioni e attività

La L. 2 giugno 1910, n. 277, seguita dal relativo Regolamento Generale contenente provvedimenti per il Demanio forestale dello Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura, approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 188 (10) istituisce l'Azienda speciale del demanio forestale, con bilancio proprio e con relativo Consiglio di amministrazione, per "provvedere, mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva, nonché con l'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della selvicoltura e del commercio dei prodotti forestali

nazionali". Il demanio forestale è costituito da: a) foreste demaniali già dichiarate inalienabili con precedenti leggi, b) foreste demaniali amministrare dal Ministero delle finanze, c) terreni di proprietà dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale, d) terreni boscati acquistati dall'Azienda, e) terreni nudi acquistati od espropriati, f) terreni rimboschiti o da rimboschirsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani e che il Ministero stesso ritenga opportuno incorporare nel demanio forestale. Oltre ad essere inalienabili, i boschi e terreni di cui sopra devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico (11) approvato dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, competente in materia.

La legge forestale del 30 dicembre 1923, R.D. n. 3267 (12) "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e territori montani", apporta modifiche alla legge precedente stabilendo più precise norme per la gestione del patrimonio forestale dello Stato (rientrando ora nelle competenze del neonato Ministero dell'economia nazionale) e includendo in esso le foreste demaniali delle nuove provincie: art. 106, "Il demanio forestale dello Stato è formato: a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili; b) dalle foreste demaniali già amministrare dal Ministero delle finanze; c) delle foreste demaniali delle nuove Province del Regno; d) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale; e) dai terreni boscati o suscettibili di coltura forestale che in qualsiasi modo perverranno allo Stato.

Oltre ad essere inalienabili, i boschi e terreni di cui sopra devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico (art. 107). Gli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali provvedono alla gestione di una o più foreste costituenti un distretto (art. 110). Il Ministero dell'economia nazionale può decidere la concessione temporanea, dietro pagamento di un canone, di aree e fabbricati nei terreni amministrati per alberghi, stabilimenti idroterapici o climatici, villini, industrie forestali; il Ministero può decidere la concessione temporanea di acqua nei terreni amministrati; Il Ministero dell'economia nazionale può decidere la alienazione di terreni amministrati dall'Azienda, e con il ricavato acquistarne di altri (artt. 117- 121).

Con L. 16 giugno 1927, n. 1275 (13) "Legge istitutiva", preceduta dal R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324 (14), viene istituita l'Azienda foreste demaniali, ente autonomo che ha personalità giuridica propria, gestione autonoma e bilancio proprio.

All'Azienda sono assegnati i seguenti scopi: conservare, ampliare e migliorare il patrimonio forestale dello Stato; sviluppare le attività utili per l'incremento ed il miglioramento dell'economia delle regioni boschive. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da boschi, terreni, fabbricati e beni mobili già amministrati dall'Azienda speciale del demanio forestale.

Con R.D. 12 agosto 1927, n. 1546, vengono emanati statuto e regolamento dell'Azienda foreste demaniali; dall'esame del regolamento possiamo ricavare le competenze specifiche dei singoli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali:

- tenuta ed aggiornamento di un registro di consistenza dei beni immobili amministrati
- tenuta ed aggiornamento di registri di consistenza relativi a diritti e servitù
- tenuta ed aggiornamento di inventari dei beni mobili
- gestione tecnica e contabile di opifici e stabilimenti
- gestione dei contratti a trattativa privata e delle licitazioni private relative a vendite di prodotti forestali e ad affitti di beni immobili
- gestione diretta della vendita di prodotti forestali per piccoli importi e di concessioni di piccola durata ed importanza
- gestione in economia dei lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste, compresi il taglio e l'allestimento mercantile dei prodotti forestali, l'impianto e mantenimento di segherie ed altri opifici, la costruzione e la manutenzione di fabbricati, strade, acquedotti

Con L. 5 gennaio 1930, n. 30 viene istituita l'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Non si rilevano mutamenti rispetto alla legislazione relativa all'Azienda foreste demaniali per quanto riguarda i compiti della nuova Azienda e la definizione del patrimonio amministrato.

Con R.D. 5 ottobre 1933, n. 1577 (15), vengono approvati statuto e regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali. Dalla descrizione dei compiti assegnati agli amministratori delle singole foreste si può ricavare una ulteriore competenza degli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali, consistente nella compilazione dei

piani di governo e dei programmi di gestione annuale delle foreste, e nella cura della relativa applicazione.

Per quanto riguarda l'ambito geografico di competenza e la consistenza dei beni amministrati dall'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese, possiamo fornire le sottoelencate notizie:
- da un registro di consistenza dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali compilato il primo luglio del 1935 si apprende che l'ufficio amministra le foreste di Paneveggio e di Cadino; la foresta di Paneveggio comprende 3544 ettari di superficie totale, dei quali 2654 ettari di boschi, 716 ettari di prati e pascoli, e 172 ettari di superficie improduttiva; la foresta di Cadino comprende 1285 ettari di superficie totale, dei quali 1099 ettari di boschi, 137 ettari di prati e pascoli, e 49 ettari di superficie improduttiva
- dall'elenco allegato al D. P. R. 20 gennaio 1973, n. 115, otteniamo i seguenti dati relativi alla consistenza del complesso demaniale delle foreste di Cavalese: foresta di Cadino, 1268 ettari sul Comune Catastale di Valfloriana; foresta di Paneveggio, 475 ettari sul Comune Catastale di Predazzo, 1916 ettari sul Comune Catastale di Tonadico, 1691 ettari sul Comune Catastale di Siror e 275 ettari sul Comune Catastale di Moena; a questi si aggiungono proprietà per 0,11 ettari a Molina di Fiemme, 4,5 ettari a Cavalese, 0,4 ettari a Tesero

Struttura Amministrativa

- Amministratore dell'Ufficio: è consegnatario dei beni immobili e mobili amministrati; compila i piani di governo ed i programmi di gestione annuale delle foreste, e ne cura l'applicazione; esegue tutte le operazioni tecniche inerenti alla gestione della foresta; provvede alla vendita dei prodotti ed agli affitti, ed a tutti gli altri atti che riguardano la gestione delle proprietà di cui è consegnatario.

Contesto generale

Nei primi anni di vita dell'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Trento l'amministrazione forestale dello Stato, compresa l'amministrazione delle foreste demaniali, è in una fase di notevoli trasformazioni. Diamo di seguito descrizione dell'evoluzione delle configurazioni gerarchiche relative all'amministrazione delle foreste demaniali nel corso di tale periodo, per poi descrivere l'evoluzione di tali configurazioni gerarchiche lungo il corso dell'esistenza dell'ufficio.
La L. 2 giugno 1910, n. 277, seguita dal relativo Regolamento Generale approvato con R.D. 19 febbraio 1911, n. 188, istituisce l'Azienda speciale del demanio forestale dello Stato italiano.
Ai vertici dell'amministrazione forestale (dipendente dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, fino al 1916, poi dal nuovo Ministero dell'agricoltura) vi è un organo centrale denominato Direzione generale delle foreste. Questa, affiancata nell'opera da un Consiglio superiore delle acque e foreste e da un Comitato tecnico permanente (oltreché da Comitati tecnici ripartimentali), esplica la propria attività attraverso quattro rami di servizio, tra i quali anche quello delle foreste demaniali, ognuno con a capo un ispettore superiore forestale, coadiuvato dal personale tecnico, amministrativo, di ragioneria e d'ordine appartenente al Corpo Reale delle Foreste. Gli uffici forestali decentrati si distinguono in "ordinari" e "speciali": i primi possono essere compartimentali (con circoscrizione interregionale), di ripartimento (con circoscrizione provinciale o interprovinciale) e distrettuali (con circoscrizione intercomunale), i secondi amministrano il patrimonio boschivo dello Stato (le foreste demaniali sono considerate distretti forestali, posti però alla diretta dipendenza della Direzione generale delle foreste).
Con R. D. 23 dicembre 1923, n. 2965 (16) si istituisce il Comitato di amministrazione dell'Azienda speciale del demanio forestale dello Stato, alle dipendenze della Direzione generale delle foreste e demani.
Poco dopo si assiste ad una riforma del Real Corpo delle Foreste: il R.D.L. 16 maggio 1926, n. 1066 (17), istituisce infatti la Milizia Nazionale Forestale per i servizi che fino ad allora

erano stati disimpegnati dal personale tecnico e di custodia del Real Corpo delle Foreste. Al vertice della Milizia viene posto un Ispettorato generale (o Comando generale), alle cui dipendenze operano quattro Comandi di zona e sette Legioni territoriali coi rispettivi comandi, ciascuno comprendente da due a quattro coorti.
Con successiva L. 16 giugno 1927, n. 1275, "Legge istitutiva", preceduta dal R.D.L. 17 febbraio 1927, n. 324, che riconosce la "necessità urgente ed assoluta di conferire alla gestione del patrimonio forestale un nuovo ordinamento ed al Demanio forestale di Stato una nuova struttura, con lo scopo di agevolarne l'ampliamento e di meglio assicurarne il conseguimento delle altre finalità per cui è costituito", viene soppressa la Direzione generale delle foreste (che, di fatto, aveva già cessato di esistere un anno prima, con l'istituzione della Milizia e del Comando generale) e istituito l'ente autonomo Azienda foreste demaniali, al quale vengono attribuiti i servizi e i compiti fino ad allora svolti dall'Azienda speciale del demanio forestale di Stato.
Secondo le premesse contenute nella Legge istitutiva, il nuovo ente (con sede a Roma nei locali del Ministero dell'economia nazionale) avrebbe dovuto avere personalità giuridica propria e gestione autonoma a tutti gli effetti. In realtà, già con la stesura dello Statuto-Regolamento della neonata Azienda (R.D. 12 agosto 1927, n. 1546) vengono definiti i limiti del potere decisionale del suo Direttore: questi, infatti, è scavalcato nelle scelte operative da un Consiglio d'amministrazione (presidente il Ministro dell'economia nazionale, vicepresidente il Comandante generale della Milizia) e da un Comitato esecutivo di esperti in materia forestale, organi ai quali viene aggregato solo con voto consultivo. Il ruolo del Direttore si risolve, oltreché nella rappresentanza giuridica dell'ente, nell'eseguire e far eseguire le delibere del Consiglio per il tramite anche degli uffici locali, dipendenti direttamente dalla Direzione dell'Azienda.
La linea gerarchica nel 1927 è dunque la seguente: Ministero dell'economia nazionale, Azienda foreste demaniali (con le limitazioni sudescritte), Uffici di amministrazione delle singole foreste demaniali.
Con R.D. 12 settembre 1929, n. 1661 (18), viene istituito il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale rileva le competenze sull'amministrazione delle foreste demaniali dal precedente Ministero dell'economia nazionale.
La L. 5 gennaio 1930, n. 30, in seguito alla quale la denominazione Azienda Foreste Demaniali cambia in Azienda di Stato per le foreste demaniali, sancisce la dipendenza dell'Azienda dal Comando della Milizia nazionale forestale, stabilendo che il Comandante di questa sia anche direttore di quella (art. 4).
Tra il 10 settembre 1943 ed il 4 maggio 1945 l'Ufficio di amministrazione delle foreste demaniali di Trento ricade sotto l'amministrazione militare tedesca dell'Operationszone Alpenvorland, per poi tornare dopo la guerra alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La Milizia nazionale forestale viene sciolta in virtù del R.D.L. 6 dicembre 1943, n. 16-B (19), che prevede il ripristino del Real Corpo delle Foreste, realizzato secondo le norme di attuazione stabilite nel D.Lgs. 12 marzo 1948, n. 804. Una Direzione generale delle foreste, istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, prende il posto del Comando della soppressa Milizia. L'art. 2 del D.Lgs. 17 febbraio 1948, n. 215 dispone inoltre che le funzioni attribuite al Comandante della cessata Milizia siano devolute al Direttore generale delle foreste. A norma dell'art. 33 della L. 25 luglio 1952, n. 991 (20), la denominazione della Direzione generale delle foreste muta in quella di Direzione generale per l'economia montana e per le foreste.
Nel frattempo, però, in Trentino- Alto Adige le competenze in materia forestale passano alla Regione, le foreste di proprietà dello Stato nella regione divengono patrimonio indisponibile di quest'ultima e gli Uffici di amministrazione delle foreste demaniali di Trento, Merano, Cavalese e Primiero passano alle dirette dipendenze dell'Assessorato per l'economia montana e foreste della Giunta regionale con L. C. 26 febbraio 1948 n. 5 e D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (21).
Nel corso degli anni '50 la Regione si dota di una Direzione dei servizi forestali, alle dipendenze dell'Assessorato competente in materia forestale. L'istituzione di tale ufficio è sancita dalla L.R. 23 gennaio 1964, n. 2 (22), e con D.P.G.R. 30 luglio 1964, n. 173 (23), "Regolamento di esecuzione della Legge regionale n. 2 del 1964". All'interno della direzione è istituita una Divisione, la Divisione V, per la gestione delle foreste demaniali regionali e dei parchi naturali; tra le competenze della Divisione figurano le seguenti: coordinamento e

controllo tecnico- amministrativo sulla gestione delle foreste demaniali regionali, pesca e caccia nelle foreste demaniali regionali, ampliamento del Demanio forestale regionale, concessioni e servitù sulle foreste demaniali regionali, atti amministrativi contabili relativi all'erogazione di fondi di bilancio per le foreste demaniali regionali.
Si ha così la seguente linea gerarchica: Assessorato regionale competente in materia di foreste, Direzione dei servizi forestali, Uffici di amministrazione delle singole foreste demaniali.
Le competenze legislative in materia di foreste passano dalla Regione alle Province di Trento e Bolzano con L. C. 10 novembre 1971, n. 1 (24), "Modificazioni e integrazioni allo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, "Approvazione del Testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale del Trentino - Alto Adige", e con D. P. R. 22 marzo 1974, n. 279 (25), "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste". Con D. P. G. R. 31 dicembre 1972, n. 1857/A (26) l'Ufficio d'amministrazione delle foreste demaniali di Cavalese viene trasferito alla Provincia.
La Direzione dei servizi forestali, ora provinciale, eredita i compiti di quella regionale anche in materia di foreste demaniali, ma mantiene tale competenza per poco tempo. Con Delibera della Giunta provinciale n. 6608 del 14 luglio 1978 viene infatti istituito l'Ufficio per le foreste demaniali ed i parchi naturali, la cui esistenza di fatto è testimoniata dalla stessa Delibera a partire dal 1974; tale ufficio assume, almeno in parte, anche le competenze della Direzione in materia di foreste demaniali provinciali.
Si giunge così alla seguente linea gerarchica: Assessorato provinciale competente in materia di foreste, Ufficio per le foreste demaniali ed i parchi naturali, Uffici di amministrazione delle foreste demaniali.
L'Ufficio per le foreste demaniali ed i parchi naturali viene soppresso con l'entrata in vigore della L. P. 29 aprile 1983, n. 12, "Nuovo ordinamento dei Servizi e del personale della P. A. T." (27) e con la Delibera della Giunta provinciale 10 agosto 1983, n. 9125, con la quale viene istituito il Servizio parchi e foreste demaniali.
Si ha così l'ultima linea gerarchica: Assessorato provinciale competente in materia di foreste, Servizio parchi e foreste demaniali, Uffici di amministrazione delle singole foreste demaniali.

Fonti archivistiche e bibliografia

La scheda è stata realizzata anche grazie alle informazioni raccolte dalle seguenti fonti:
- Giornale della Milizia forestale, nn. vari.
- Relazione sulla Azienda del Demanio forestale di Stato. I° Luglio 1914 - 30 Giugno 1924, Ministero dell'economia nazionale - Direzione generale delle foreste e demani, Roma 1927.
- Raccolta di leggi e decreti su i boschi e i territori montani, Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste, Roma 1956.

Note

(1) Pubblicata in G. U. 1 ottobre 1920, n. 232.
(2) Pubblicato in Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, Regolamento Generale in esecuzione della L. 2 giugno 1910, n. 277..., Roma, 1918.
(3) Pubblicata in Ministero dell'Economia nazionale, Comando generale della Milizia nazionale forestale, giornale della della Milizia nazionale forestale, Dispensa n. 1, 15 settembre 1926.
(4) Pubblicata in G. U. 28 gennaio 1929, n. 23.
(5) Pubblicata in G. U. 30 giugno 1948, n. 149.
(6) Pubblicata in B. U. 9 settembre 1958, n. 36.
(7) Pubblicata in G. U. 13 marzo 1948, n. 62.
(8) Pubblicata in G. U. 20 novembre 1972, n. 301.
(9) Pubblicata in G. U. 18 aprile 1973, n. 101.
(10) Pubblicato in Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, Regolamento Generale in esecuzione

della L. 2 giugno 1910, n. 277..., Roma, 1918.
(11) I piani economici, o piani di assestamento, sono costituiti dall'insieme delle norme di taglio e coltura a cui deve essere sottoposto un complesso boscato, diviso in particelle, affinché si possa realizzare il suo assestamento, cioè affinché si possa ottenere dai tagli boschivi un reddito annuo costante pari alla crescita annuale del bosco
(12) Pubblicato in G. U. 17 maggio 1924, n. 117.
(13) Pubblicata in G. U. 9 agosto 1927, n. 183.
(14) Pubblicata in G. U. 22 marzo 1927, n. 67.
(15) Pubblicato in G. U. 5 dicembre 1933, n. 281.
(16) Pubblicato in G. U. 23 gennaio 1924, n. 19.
(17) Pubblicata in Ministero dell'Economia nazionale, Comando generale della Milizia nazionale forestale, giornale della della Milizia nazionale forestale, Dispensa n. 1, 15 settembre 1926.
(18) Pubblicata in G. U. 30 settembre 1929, n. 227.
(19) Pubblicata in G. U. 8 dicembre 1943, n. 4/b.
(20) Pubblicata in G. U. 31 luglio 1952, n. 176.
(21) Pubblicata in B. U. 30 agosto 1952, n. 27.
(22) Pubblicata in B. U. 28 gennaio 1964, n. 4.
(23) Pubblicata in B. U. 15 dicembre 1964, n. 55.
(24) Pubblicata in G. U. 10 novembre 1971, n. 1.
(25) Pubblicata in G. U. 26 luglio 1974, n. 196.
(26) Pubblicato in B. U. 27 marzo 1973, n. 14.
(27) Pubblicata in B. U. 11 maggio 1983, n. 24.